

N.8896/08 r.n.r.

N.2495/11 r.s.

N.2138/10 r.g.

TRIBUNALE DI CAGLIARI

Il Tribunale di Cagliari, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Lucia Perra, alla pubblica udienza del 23 novembre 2011, ha pronunciato mediante lettura del dispositivo, la seguente

SENTENZA

nel procedimento penale

contro

*******, nato a Cagliari il *******

Libero - presente

IMPUTATO

*dei reati di cui all'art. 612, comma II e 594 c.p. perché minacciava un danno ingiusto a ***** e ne offendeva l'onore ed il decoro, dicendo al suo indirizzo "Ti porto via da lì" (ossia dallo studio tecnico ove lo Spiga esercita il suo lavoro) e scrivendo su delle doghe maniera che la p. o. lo potesse leggere "Coglione *****"*

Fatto grave per il contenuto dell'espressione e la condotta di asporto dei beni dello stesso dalla loro casa natia.

In Cagliari, il 22.05.2008.

Le parti hanno concluso chiedendo:

Il Pubblico Ministero, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 612 c.p. in minaccia semplice, non doversi procedere per mancanza della condizione di procedibilità;

Il Difensore dell'imputato, si associa.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con decreto di citazione a giudizio reso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna ***** veniva chiamato a rispondere dei reati di cui in epigrafe.

Il processo, celebrato alla presenza dell'imputato, è stato istruito attraverso la testimonianza della persona offesa ***** e di *****.

***** ha riferito che il giorno 21 maggio 2008 suo fratello *****, odierno imputato, asportò alcuni mobili ed effetti personali di sua proprietà dalla casa natia sita nella via ***** a Cagliari, e li gettò nel piazzale antistante la sede dell'ufficio ove svolgeva la propria attività professionale.

Lo ***** assistette al fatto assieme ai suoi dipendenti senza intervenire, poiché già aggredito in passato dall'imputato col quale erano nati dei dissidi a causa della divisione ereditaria dei beni paterni.

Gli oggetti asportati constavano di un comodino bianco laccato e di un letto, la cui rete in doghe di legno venne smontata e distrutta.

Il teste ha affermato che l'imputato con una bomboletta spray di colore nero appose sopra le doghe la scritta "***** coglione", lasciandola esposta per diverso tempo nella pubblica via, alla vista dei passanti.

Inoltre, nello stesso giorno, l'imputato minacciò lo *****, che si trovava all'interno del proprio ufficio, sito nel piano sovrastante il predetto piazzale, con le frasi "Coglione, ti porto via di lì".

*****, in servizio al Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Cagliari, ha riferito del proprio intervento effettuato il giorno successivo, il 22 maggio 2008, su richiesta della persona offesa in relazione ad altro simile episodio.

Il teste poté effettivamente constatare la presenza di una rete in doghe poggiata nel piazzale, ma non ha ricordato nulla in relazione alla scritta ingiuriosa.

Alla luce delle risultanze istruttorie, osserva il Giudice che nella vicenda processuale in esame, anche alla luce delle dichiarazioni della persona offesa, non sussiste l'aggravante della gravità della minaccia di cui all'art. 612, II comma c.p., risultata invero di scarso contenuto intimidatorio e pertanto il reato contestato deve essere riqualificato in quello di minaccia semplice di cui all'art. 612. I comma c.p.

Ne consegue che, poiché la persona offesa, *****, non ha presentato querela nei confronti dell'imputato per i reati di minaccia e ingiuria, ma soltanto denuncia orale, deve pronunciarsi una sentenza di non doversi procedere per improcedibilità dell'azione penale in relazione ad entrambi i reati contestati.

P.Q.M.

Visti gli artt. 521, 529 c.p.p., riqualificato il reato di cui al capo a) in minaccia semplice, dichiara non doversi procedere per entrambi i reati per mancanza di querela, nei confronti di *****.

Visto l'art. 544 c.p.p. indica in giorni trenta il termine per il deposito della sentenza.

Cagliari. 23 novembre 2011.

Il Giudice